DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECUPERO DEGLI INTROITI CONTRIBUTIVI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 4

Agevolazioni per i contribuenti

I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 30 aprile 1993 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti gia' iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1. Qualora l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al presente comma risulti superiore a lire cinque milioni, il versamento potra' essere effettuato, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in tre rate di eguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 MARZO 1993, N. 63 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7- bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1> giugno 1991, n. 166, si estendono ai beneficiari delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e gli enti territoriali e agli enti territoriali 5-bis. La restituzione all'INPS delle somme versate dall'Istituto medesimo e non dovute deve prevedere la detrazione di quanto corrisposto a fini fiscali a causa della somma erroneamente versata dall'Istituto

Versione in vigore dal 19 marzo 1993, non più in vigore dal 21 marzo 1993 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale

Estremi	Decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-recupero-degli-introiti-contributivi-in/art-4-agevolazioni-per-i-contribuenti/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it